

COMUNE DI SALERNO

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta
del giorno 31.05.2013

N. 23 __ del Registro

Oggetto: Modifica regolamento de hors – provv.ti

L'anno duemila tredici _____ addì trentuno ____ del mese di maggio ____ alle ore 16,40 _____

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale,

convocato previ avvisi in data 24.05.2013 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A		
1)	DE LUCA	Vincenzo		*	22)	FERRAZZANO	Anna		
2)	SORRENTINO	Luca			23)	CELANO	Roberto		
3)	VENTURA	Domenico			24)	ZITAROSA	Giuseppe		
4)	SCANNAPIECO	Rosa			25)	CAMMAROTA	Antonio		
5)	GALDI	Domenico			26)	STASI	Pietro Damiano		*
6)	CRISCUOLO	Gaetano			27)	ADINOLFI	Raffaele		
7)	CRISCITO	Pasquale			28)	VIVIANO	Nobile		*
8)	BERNABO'	Luigi			29)	MEMOLI	Pasqualina		*
9)	DELLA VALLE	Raffaele			30)	GAGLIANO	Salvatore		*
10)	AVAGLIANO	Amedeo			31)	FERRARA	Alessandro		*
11)	AMODIO	Camillo			32)	PETILLO	Marco		
12)	D'ALESSIO	Antonio			33)	TORRE	Emiliano		
13)	SANTORO	Felice							
14)	DE PASCALE	Augusto							
15)	PROVENZA	Luciano		*					
16)	TELESE	Salvatore							
17)	DI CARLO	Horace							
18)	CARAMANNO	Angelo							
19)	MEMOLI	Gianluca							
20)	LOFFREDO	Dario							
21)	MAZZEO	Domenico							

Presenti ____ 26 ____

Assenti ____ 07 ____

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale MENNA e gli Assessori: BUONAIUTO, CALABRESE, CASCONI, DE MAIO, GUERRA, MARAIO, PICARONE.



IL CONSIGLIO

Richiamata la deliberazione n° 52 del 23.10.2012, con la quale questa assise ha approvato le modifiche e le integrazioni al : “ Regolamento occupazione suolo pubblici esercizi “;

Richiamata , altresì, la deliberazione di G.C. n° 19 del 25.01.2013 ad oggetto : Occupazione suolo pubblico con arredi urbani mobili da parte di pubblici esercizi – provv.ti ;

Visto che in pari data sono state approvate le modifiche dell'art. 132 bis del Regolamento RUEC ;

Considerata l'esigenza di rivedere la disciplina complessiva delle occupazioni di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (c.d. dehors), al fine di contemperare in modo equo le esigenze dell'amministrazione e dei cittadini rispetto alla qualità urbana, alla qualità di vita, alla modalità e alla sicurezza e le esigenze dei gestori volte a sviluppare in modo compatibile le offerte ricettive;

Ritenuta , pertanto, di procedere alla razionalizzazione della disciplina dei dehors, mediante la proposta di introdurre le seguenti modifiche :

- ✓ al comma 4 dell'art. 17 dopol le parole degli elementi, inserire : (*ombrellone o altra copertura in telo, sedie tavoli, pannelli,frangivento, pedana, impianti fissi e mobili e altre attrezzature*) e continuare con mobili, smontabili o facilmente rimovibiliomissis
- ✓ il comma 5 dell'art. 17 è così riscritto:

5. La composizione e l'installazione dei dehors è disciplinata dall'art. 132 del RUEC che, di seguito, viene interamente trascritto:

Art.132-bis. Arredi mobili annessi a pubblici esercizi (dehors)

132 bis.01. Sono definiti “arredi mobili annessi a pubblici esercizi” (dehors) i manufatti indicati dallo specifico “Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili annessi a pubblici esercizi”; questi manufatti rivestono carattere di “pubblico interesse” in quanto collegati allo sviluppo economico della “città turistica” essendo destinati ad una migliore fruibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico della città.

132 bis.02. La realizzazione di questi arredi mobili, ferme restando tutte le normative di settore da applicare e le autorizzazioni amministrative ed i pareri da conseguire (autorizzazione paesaggistica, annonaria, igienico/sanitaria, parere strade e viabilità, statica, ecc.), non è soggetta a titolo edilizio, in quanto trattasi di “arredi” non configuranti volume edilizio in ragione della loro caratteristica di non determinare permanenti e/o irreversibili modificazioni dello stato dei luoghi, nonché della loro facile e rapida amovibilità su richiesta del Comune;

132 bis.03. I dehors devono rispettare i seguenti criteri e parametri:

- *le dimensioni planimetriche sono fissate dal Regolamento di cui al primo comma;*
- *può essere realizzata una pedana, come illustrata dal Regolamento di cui al primo comma, anche al fine di pareggiare eventuali dislivelli del terreno; nel caso di dehors posti a cm. 5 dal filo del fabbricato, la pedana dovrà comunque essere aderente al predetto filo per evidenti motivi di sicurezza;*
- *la tipologia delle strutture verticali di fissaggio delle chiusure perimetrali e/o di sostegno della copertura diversa dall'ombrellone può essere in profilati in lega, metallo o legno, fissati alla eventuale pedana o a fioriere o poggiati stabilmente al suolo su piastre o equivalenti, di altezza massima m. 2,50 misurata dal calpestio interno del dehors;*
- *la copertura deve essere realizzata esclusivamente con ombrelloni o con altra copertura non fissata al muro del fabbricato ove è sito l'esercizio costituita da telo impermeabilizzato ignifugo retto da struttura autoportante in profilati in lega o metallo; gli ombrelloni o altra copertura sono fissati alla eventuale pedana del dehors o a fioriere, poggiati stabilmente al suolo su piastre o equivalenti, o semplicemente zavorrati;*

- le chiusure perimetrali (pannelli perimetrali frangivento) dovranno essere realizzate in cristallo temperato infrangibile o policarbonato trasparente non opacizzante e avranno altezza massima di m. 2,20 misurata dal pavimento del dehors;
- tra le chiusure perimetrali e il punto più basso della copertura devono intercorrere almeno cm. 30 (trenta centimetri), in modo da realizzare una soluzione di continuità verticale costituita da uno spazio aperto, ferma restando l'altezza massima delle chiusure perimetrali come prima indicata;
- i dehors devono essere distaccati dal filo delle pareti del fabbricato almeno m. 1,50 misurati dalla massima sporgenza del filo delle pareti oppure potranno essere posti a cm 5 (centimetri 5), misurati sempre dalla massima sporgenza del filo delle pareti del fabbricato; per i dehors da sottoporre al preventivo parere della Soprintendenza ai sensi della Parte Seconda o della Parte Terza del D.lgs. n.42/2004 e smi da parte della predetta Soprintendenza potranno dettarsi distanze specifiche;
- nel caso in cui le chiusure perimetrali siano più alte di m 1,60 (misurate dal piano di calpestio dei dehors), uno dei lati perimetrali di maggiore lunghezza dei dehors deve essere completamente aperto o deve contenere un varco d'accesso di larghezza minima pari a 1/3 della lunghezza dello stesso; nel caso di dehors posti a cm. 5 dal filo del fabbricato, il lato completamente aperto o aperto per 1/3 non deve essere quello posto a cm 5 dal filo del fabbricato;
- per i dehors posti a cm. 5 dal filo delle pareti del fabbricato, la realizzazione della chiusura del lato del dehors prospiciente il fabbricato è facoltativa;
- gli impianti consentiti nei dehors sono: illuminazione, autonomo dispositivo di riscaldamento, climatizzazione, messa a terra, realizzati in maniera autonoma dagli impianti del pubblico esercizio, ma collegati alle centraline degli stessi;

132 bis.04. I dehors sono realizzabili solo su suolo pubblico o su suolo privato di uso pubblico, fermo restando ogni altra restrizione di norma o regolamento di settore;

132 bis.05. Eventuali dehors autorizzati in maniera diversa da quanto previsto dal presente articolo dovranno conformarsi ad esso entro la data del 30/06/2014, salvo quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 42/2004, in quanto applicabile;

✓ dopo l'art. 132 bis 05 inserire il comma 6 con le seguente dicitura : *Gli elementi costitutivi dei dehors dovranno inoltre presentare le seguenti caratteristiche:omissis*

✓ al punto PANNELLI FRANGIVENTO, sostituire la misura di 160 cm con : 220 cm ;

Visto il parere favorevole delle Commissioni Consiliari Permanenti I, III e V, espresso nella seduta congiunta del 29.05.2013;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267/2000, rispettivamente dal direttore Staff Sindaco e dal direttore del settore Ragioneria;

Uditi gli interventi, così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta ;

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 24 favorevoli n° 2 astenuti (ADINOLFI, CELANO), espressi per alzata di mano dai n° 26 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- I. Approvare le modifiche all'art. 17 del " *Regolamento occupazione suolo pubblici esercizi* ", cos' come riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate.

2. Di prendere atto, onde garantire una consultazione più agevole , la nuova stesura del testo del regolamento, viene qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*.

Staff Sindaco

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

- dott. Alberto DI LORENZO -




SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione

IL DIRETTORE

- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Ornella MENNA -



Si allontana il Consigliere ZITAROSA (presenti n° 25)



**Regolamento per la disciplina delle occupazioni
di suolo pubblico con arredi mobili da parte di
pubblici esercizi**

(così come modificato con il presente atto)

INDICE

TITOLO I - MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione pag. 3

Art. 2 - Concessione di occupare suolo pubblico pag. 3

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO

Art. 3 - Iter procedimentale pag. 4

Art. 4 - Istanza e documentazione a corredo pag. 5

Art. 5 - Rilascio del provvedimento concessorio pag. 5

Art. 6 - Decadenza pag. 6

Art. 7 - Revoca modifica e sospensione pag. 7

Art. 8 - Voltura e proroga pag. 7

Art. 9 - Obblighi del concessionario pag. 7

TITOLO III - ZONIZZAZIONE E TARIFFE

Art. 10 - Determinazione del canone pag. 8

Art. 11 - Misura delle occupazioni pag. 8

Art. 12 - Classificazione del suolo pubblico pag. 9

Art. 13 - Determinazione della tariffa pag. 9

Art. 14 - Determinazione della tariffa base pag. 10

Art. 15 - Calcolo del canone pag. 10

TITOLO IV - DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E TIPOLOGIE

Art. 16 - Norme generali valevoli per tutte le aree cittadine pag. 11

Art. 17 - Definizione di strutture e loro caratteristiche tipologiche pag. 12

TITOLO V - CASI PARTICOLARI

Art. 18 - Occupazione con elementi di arredo pag. 15

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - Norme generali valevoli per tutte le aree cittadine pag. 16

TITOLO I - MODALITA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili da parte di titolari o gestori di Pubblici Esercizi operanti nell'intero territorio del Comune di Salerno, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse e del decoro pubblico.
2. Con il presente Regolamento si intendono inoltre disciplinare, laddove non previsto o non specificato, installazioni per la riqualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 285/92 e D.lg. 495/92 e successive modificazioni.
3. Le espressioni "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzate nel presente Regolamento, sono riferite esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, e cioè appartenenti al demanio o al patrimonio Indisponibile del Comune, nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi ed aree di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato, e sono soggetti all'imposizione di una tassa, nei termini e nella misura stabilita dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 129 del 21.12.1994, in esecuzione di quanto stabilito dall'art.40 del D.L.vo n. 507 del 15 Novembre 1993 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché imposte e tasse relative ai servizi resi, in dette aree, dall'Amministrazione comunale.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di Bar, Ristoranti e Pubblici Esercizi operanti all'interno del territorio comunale di Salerno che intendono occupare, nel corso dell'intero anno solare, aree o spazi di uso pubblico, antistanti o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze dei propri esercizi commerciali, per la installazione di arredi mobili per lo svolgimento delle loro attività.
6. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
7. Le attività di pubblico esercizio ubicate lungo la strada litoranea compresa tra via lungomare Trieste e via Leucosia, possono occupare zone di suolo pubblico, fermo restando l'acquisizione a cura dell'ufficio di eventuali autorizzazioni, permessi o nulla osta di competenza di altri uffici o amministrazioni, sulle zone sistemate a giardino ed aree prospicienti il mare.
8. Sulle aree individuate al comma 7 del presente articolo è consentita la concessione del suolo pubblico esclusivamente per attività di bar.

Art. 2 - CONCESSIONE DI OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

1. E' fatto divieto ai titolari o gestori di bar, ristoranti e Pubblici Esercizi cittadini di occupare suolo pubblico senza lo specifico provvedimento amministrativo rilasciato dal Dirigente competente, su

apposita richiesta dell'interessato.

2. L'interessato ha l'obbligo di osservare la normativa prevista dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento d'attuazione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare le norme in materia di sicurezza, igiene, sanità, di prevenzione degli infortuni, di accessibilità per le persone diversamente abili e quanto altro previsto dal vigente ordinamento.

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO

Art. 3 - ITER PROCEDURALE

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - della Legge 241/90 e fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2 del medesimo articolo, nel Direttore del Settore Annona.
2. Il Responsabile del Procedimento, per esigenze di carattere istruttorio, potrà avvalersi degli altri uffici comunali anche attraverso l'istituto della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90.
3. Il Responsabile del Procedimento, per finalità di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, promuoverà entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con le Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela del vincolo ambientale, della sicurezza e della salute pubblica e con le Associazioni di categoria rappresentative del Commercio.
4. La conclusione del procedimento amministrativo è fissata in giorni 60 per le occupazioni permanenti ed in giorni 30 per le occupazioni temporanee a far tempo dalla data di protocollo dell'istanza. Eventuali richieste di integrazione documentale o chiarimenti per finalità di carattere istruttorio andranno richieste una sola volta entro giorni 30 per le occupazioni permanenti ed entro giorni 15 per le occupazioni temporanee.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di tutti i nulla osta/pareri favorevoli da parte degli uffici comunali e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza nel procedimento de quo.
6. I singoli nulla osta/pareri vengono espressi congiuntamente in seno alla commissione, appositamente costituita con il presente regolamento, composta, di norma, dal rappresentante dell' ASL e dai dirigenti comunali, o loro delegati, aventi competenza in materia di polizia e sicurezza stradale, manutenzione infrastrutture e decoro urbano. Le valutazioni terranno altresì conto:
 - della eventuale invasività dell'occupazione in relazione all'ambito di inserimento;
 - di percorsi pedonali particolarmente affollati;
 - della particolare densità abitativa
 - del decoro e della dignità dei luoghi di particolare rilevanza storica e/o architettonica
7. La Commissione viene convocata con preavviso di gg. 5 dal dirigente dell'Annona secondo cadenze proporzionate al numero delle istanze pervenute ed in modo da rispettare i termini di cui al comma 4.

8. Per ragioni di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 6 possono essere richiesti/pervenire mediante posta elettronica.

Art. 4 - ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. I titolari o gestori di bar, ristoranti e pubblici esercizi, che intendono occupare suolo pubblico nelle aree antistanti o adiacenti i propri esercizi commerciali, per la installazione di arredi mobili, dovranno presentare apposita istanza, contenente:

- a) indicazione delle generalità complete, della residenza o domicilio legale del richiedente;
- b) indicazione del codice fiscale e partita IVA;
- c) esatta ubicazione del suolo che si intende occupare nonché le relative caratteristiche dimensionali;
- d) l'oggetto dell'occupazione e la durata della stessa con indicazione dei termini temporali iniziali e finali, la descrizione delle strutture che si intendono collocare nell'area oggetto di occupazione;
- e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal presente Regolamento.

2. All'istanza formulata come sopra, dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnico-amministrativa :

- copia della autorizzazione amministrativa abilitante allo svolgimento dell'attività commerciale, ovvero autocertificazione con gli estremi della stessa;
- documentazione fotografica dei luoghi, in particolare dell'area di occupazione richiesta, formato 10 x 15 cm.;
- elaborati grafici descrittivi a firma di tecnico abilitato all'esercizio professionale interamente quotati e riferiti sia allo stato di fatto che di progetto, comprensivi di :
 - .stralcio aerofotogrammetrico di zona con indicazione dell'area;
 - .planimetria della zona in scala non inferiore ad 1 :200 con l'ubicazione dell'esercizio commerciale e l'area di occupazione richiesta;
 - .pianta in scala non inferiore ad 1: 100 sia del locale che dell'area che si intende occupare, opportunamente quotata nelle parti significative, avendo cura di evidenziare le murature di confine dei locali adibiti all'attività di P.E. rispetto alle aree esterne oggetto di occupazione;
 - .prospetti in scala non inferiore ad 1:100 (frontale e laterale).

3. La documentazione tecnica di cui al comma precedente dovrà necessariamente essere allegata alla prima istanza di concessione; le istanze di rinnovo relative a periodi successivi che non prevedano variazioni dei provvedimenti amministrativi ottenuti, dovranno fare esplicito riferimento agli elaborati grafici già agli atti dell'ufficio competente ed allegati all'istanza originaria.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame dell'istanza prodotta.

Art. 5 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

1. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei termini stabiliti per il relativo procedimento.

2. Il Responsabile del Procedimento, accertato che l'istanza abbia ottenuto il nulla osta/parere favorevole di tutti gli uffici e le amministrazioni coinvolte e che la tassa o canone di cui sopra sia stata regolarmente versata, predispone l'atto concessorio, il quale dovrà contenere, oltre i dati anagrafici e generalità complete del titolare richiedente, la durata dell'occupazione (con l'indicazione del termine iniziale e finale), l'estensione dell'area concessa, nonché le condizioni alle quali viene subordinata la validità della concessione stessa. A tal proposito, oltre alle prescrizioni di carattere generale, dovranno essere riportate, ed opportunamente evidenziate, anche quelle prescrizioni di carattere tecnico-descrittivo riferite a materiali e colori costituenti gli elementi di arredo mobili da collocare nelle aree assegnate.

Il Responsabile del procedimento accerta, nei modi di legge:

- a) la sussistenza dei requisiti di legittimazione del richiedente;
- b) l'avvenuto versamento della relativa tassa o canone di occupazione di suolo pubblico;

Quindi, trasmette copia del Provvedimento concessorio al settore Tributi e al Comando di Polizia Urbana per le attività di rispettiva competenza.

3. La concessione all'installazione delle attrezzature viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione delle attrezzature stesse, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale concedente. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della sicurezza stradale o pubblico decoro e a tutela dell'incolumità pubblica, senza indennizzo alcuno.

Art. 6 - DECADENZA

1. Sono causa di decadenza della concessione a occupare suolo pubblico:

- a) la reiterata violazione da parte del concessionario delle condizioni e prescrizioni dettate nel Provvedimento finale; per "reiterate violazioni" deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.
- b) la violazione di norme di legge o di regolamento disciplinante la materia, con particolare riferimento alle previsioni del Codice della Strada (artt. 18 e 20 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni);
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti, ovvero di disposizioni impartite a tutela dell'igiene degli alimenti;
- d) il mancato pagamento della tassa o canone di occupazione;
- e) gli usi diversi dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata e per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
- f) Il reiterato uso, oltre i limiti e gli orari consentiti rispettivamente dalle vigenti norme in materia d'inquinamento acustico e pubblica sicurezza, di apparati per la riproduzione sonora. Per reiterato uso deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.
- g) Il reiterato mancato rispetto degli orari di chiusura dell'esercizio.

2. Il provvedimento di decadenza è emanato dal Dirigente del Settore Annona nei casi di cui al comma precedente, recante disposizioni circa le modalità di sgombero e ripristino dell'originario stato dei luoghi.

3. Il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro del Provvedimento di revoca al concessionario, dandone contestuale notizia al Comando di Polizia Urbana.

Art. 7 - REVOCA MODIFICA E SOSPENSIONE

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese, a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, decoro urbano, nonché di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture.
2. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto è disposta con provvedimento amministrativo del Dirigente del Settore Annona notificato al concessionario su proposta del Responsabile del Procedimento. In tali casi, il concessionario avrà diritto unicamente al rimborso della tassa o canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione, accertata nei modi di legge, ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.
3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto, in caso di indecorosa manutenzione dei luoghi o delle strutture non dà diritto ad alcun rimborso od indennizzo.
4. I titolari o gestori dei Pubblici Esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di concessioni di occupazione di suolo pubblico per installazione di arredi mobili, provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e comunque entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di eventuale custodia.

Art. 8 - VOLTURA E PROROGA

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il concessionario è tenuto ad inoltrare domanda di proroga della relativa Concessione, entro la data di scadenza della stessa.
2. Nel caso di cessione d'azienda, il soggetto subentrante trasmette al Dirigente del Settore competente apposita richiesta di voltura, allegando copia del titolo abilitativo in uno alla documentazione di cui all'art. 4 - commi 1 e 2 - del presente Regolamento.
3. la presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini concessi.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, a qualsiasi titolo.
2. I concessionari sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:
 - il concessionario ha l'obbligo di esporre al pubblico il provvedimento concessorio, unitamente ad una cartella formato A4 recante planimetria quotata dell'area in concessione, affiggendone copia all'esterno del proprio esercizio, al fine di facilitarne il controllo da parte dei pubblici ufficiali comunali, pena la revoca della Concessione stessa, dopo una prima diffida;

- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate con arredi mobili deve avvenire nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti; si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 Giugno 1995, cui dovranno adeguarsi i regolamenti comunali d'igiene, per le parti di competenza;
- non danneggiare la pavimentazione, le essenze arboree, le aiuole e gli elementi di arredo urbano, eventualmente esistenti in prossimità delle aree di occupazione assegnate; per eventuali danni arrecati alle predette opere ed elementi di arredo, conseguenti e derivanti dalle operazioni di installazione e messa in opera dei manufatti autorizzati o dall'esercizio dell'attività, sarà ritenuto in ogni caso responsabile il concessionario che, pertanto, resta obbligato al ripristino, a propria cura e spese. In caso d'inadempienza il Comune vi provvederà d'ufficio, a spese e in danno della parte Inadempiente;
- il concessionario ha l'obbligo di mantenere sempre in perfette condizioni di ordine e pulizia le aree oggetto di occupazione, facendo uso anche di appositi contenitori per i rifiuti prodotti e nel rispetto delle vigenti norme;
- il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;
- limitare l'occupazione degli spazi nei termini indicati nel relativo atto;

3. I danni eventualmente causati a terzi rientrano nella esclusiva responsabilità del concessionario. Conseguentemente, il Comune resta totalmente sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO III - ZONIZZAZIONE E TARIFFE

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. L'ammontare della tassa di occupazione del suolo pubblico viene determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico, dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 11 - MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. (metro quadrato);

2. Le frazioni inferiori al mq. sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 12 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero quattro categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è riportata al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.
4. Le categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali di cui al comma 1 del presente articolo che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono le seguenti:

categoria 1 - zona di particolare rilevanza - zona blu : via Roma, C.so Garibaldi, C.so V. Emanuele, strade e piazze incluse nel perimetro del centro storico, tratto di via Lungomare Trieste - Incluso via Molo Manfredi - compreso nella proiezione delle su indicate strade fino al mare. Gli interventi di valorizzazione del tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico nell'insieme, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e redditività, il più elevato valore economico ed il sacrificio maggiore imposto alla collettività, fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino.

categoria 2 - Centro cittadino - Zona Rossa: dal confine del Comune di Vietri sul Mare fino al Comune di Pontecagnano al di sotto della linea ferrata;

La zona individua il centro cittadino, con esclusione delle strade elencate nella categoria 1, per la quale valgono analoghe considerazioni circa il contesto ambientale.

categoria 3 - Zona intermedia - Zona Gialla: da Via S. Eremita - inizio trincerone, al di sotto della tangenziale, fino all'incrocio della SA/RC e fino al Comune di Pellezzano, a nord del tratto autostradale Salerno/Avellino, proseguendo tra la tangenziale e la linea ferrata fino alla loro confluenza.

Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di tale zona ai fini dell'applicazione del canone di concessione, presi in considerazione per la valutazione quali la minore centralità, il flusso turistico, il minor valore economico, ecc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi.

categoria 4 - Zone periferiche e Collinari- Zona Bianca: tutte le aree comunali non comprese nelle precedenti.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa-base è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto delle categorie o zone determinate all'art. 13 :

- a) occupazioni rientranti nella categoria 1 : coefficiente= 1,20;
- b) occupazioni rientranti nella categoria 2 : coefficiente= 1,00;
- c) occupazioni rientranti nella categoria 3 : coefficiente= 0,80
- d) occupazioni rientranti nella categoria 4 : coefficiente= 0,50.

2. Il surplus d'introito rinveniente dalla maggiorazione delle occupazioni rientranti nella categoria 1, sarà impiegato per il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei residenti nel territorio comunale corrispondente che a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono individuate nei settori del traffico, della sicurezza, dell'accessibilità, dell'inquinamento acustico ed atmosferico e dell'arredo urbano.

2. In applicazione del principio di eguaglianza le occupazioni di cui al presente regolamento rientranti in aree del demanio statale vengono assoggettate al pagamento di un corrispettivo, da versare all'Amministrazione comunale quale canone concessorio ricognitorio ai sensi dell'art. 27 del D.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e SS. MM. e II., nella misura data dalla differenza tra il canone rimesso all'Amministrazione centrale ed il canone di cui alle occupazioni rientranti nella categoria 1 su base annua e calcolata per i giorni di effettiva occupazione.

3. Le tariffe possono essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale la cui mancata adozione costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 15 - CALCOLO DEL CANONE

1. Il canone è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base (Tb) per la misura dell'occupazione (mq.) per il coefficiente di Categoria: (Tb x mq. x coeff.).

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base (Tb) per la misura dell'occupazione (mq.) per il numero dei giorni di occupazione. (gg.) per il coefficiente di categoria (coeff.).

4. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

5. I rinnovi delle concessioni hanno durata bimestrale .

TITOLO IV - DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E DELLE TIPOLOGIE

Art. 16 – NORME VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. I titolari o gestori di bar, ristoranti e Pubblici Esercizi cittadini che intendono occupare, anche temporaneamente, suolo pubblico nelle aree antistanti i propri esercizi commerciali, dovranno attenersi al pieno rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) Le istanze di cui al precedente art. 3 dovranno indicare il numero delle attrezzature da collocare e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare (larghezza e profondità);
- b) potrà essere occupato, di regola, solo suolo pubblico antistante la prospettiva delle mura perimetrali del locale ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio del richiedente. Eventuali richieste di maggiori superfici di suolo pubblico estese a proprietà confinanti con il P. E. richiedente, dovranno essere corredate da esplicito nulla osta;
- c) In ogni caso, l'estensione massima consentita di occupazione suolo è quella - corrispondente alla tipologia di cui alle allegate schede tecniche

2. L'esercente potrà installare dehors purché gli stessi siano allineati nella proiezione dell'area compresa tra i fili delle murature interne dei locali; l'occupazione dovrà garantire una fascia di marciapiede sempre libera non inferiore a Mt 2,00; Qualora la presenza di elementi di arredo confliggesse con l'area da occupare, il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, potrà effettuare la delocalizzazione in sito appropriato a propria cura e spese ed alla presenza di personale tecnico del settore Trasporti e Viabilità comunale.

3. Non potranno concedersi occupazioni nei seguenti casi e circostanze:

- su carreggiata stradale;
- su isole spartitraffico;
- in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- in prossimità di fermate o stazioni di mezzi pubblici;
- in prossimità di percorsi, attraversamenti e rampe per portatori di handicap;
- in prossimità degli incroci e delle intersezioni stradali;
- a una distanza radiale inferiore a Mt. 15 dagli accessi agli edifici di culto dotati di sagrato. La distanza radiale è misurata tra lo sporto del dehors più prossimo al sagrato e il centro geometrico di questo. Per sagrato deve intendersi lo spazio antistante la facciata principale di una chiesa, sopraelevato rispetto al piano stradale e delimitato da cancello, balaustra o elementi di arredo urbano disposti a mo' di cornice. Il presente divieto, non si applica in caso di edifici di culto privi di sagrato.

4. Le installazioni degli arredi mobili non dovranno recare, in alcun caso, intralcio al traffico veicolare in genere, a quello di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili.

5. All'interno, ovvero nel contesto delle strutture da installare non potranno essere collocate sedie, transenne od altri ostacoli che possano impedire la libera movimentazione del pubblico, né materiali che non siano omologati sotto il profilo antincendio; tutti gli eventuali cavi di alimentazione elettrica devono essere posizionati al di fuori della portata del pubblico, opportunamente protetti a norma di legge, al fine di non costituire ostacolo e pericolo alcuno.

6. Nei giorni di chiusura per ferie e riposo settimanale del Pubblico Esercizio, i manufatti installati dovranno essere compiutamente raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate in modo tale da non costituire intralcio o pericolo alcuno per gli utenti della strada.

7. I manufatti da collocare nelle aree di occupazione assegnate non dovranno presentare alcun sistema di fissaggio al suolo, essere totalmente amovibili e di facile rimozione; è consentito unicamente l'utilizzo di idonei tenditori, rimovibili ed opportunamente segnalati, per l'ancoraggio degli ombrelloni alle eventuali fioriere posizionate a coronamento delle aree assegnate. I tavoli e sedie da collocare dovranno garantire il rispetto delle norme di legge in termini di stabilità e sicurezza e, soprattutto, che non danneggino la pavimentazione esistente.

8. Le concessioni di suolo pubblico per occupazioni con arredi mobili riguardanti il Corso Vittorio Emanuele, saranno consentite fino a una larghezza massima pari a quella interna dell'esercizio e per una profondità di Mt. 3,00, misurata a partire da Mt. 2,00 dalla soglia del locale interessato. Tale fascia di Mt. 2,00 dovrà rimanere sempre sgombra. E' altresì vietata l'occupazione dei percorsi dedicati a ipovedenti.

Art. 17 - DEFINIZIONE DI STRUTTURE E LORO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Nel perimetro del Centro Storico, limitatamente ai tratti stradali privi di marciapiede, il posizionamento di installazioni mobili di seguito elencati è consentito solo nei casi in cui sia garantita una corsia carrabile di almeno Mt. 3,00 ed un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a Mt. 1,00.

2. Nel caso in cui alle strutture di seguito elencate venga abbinato un messaggio pubblicitario avente scritte e logo relativi all'attività, dovrà essere rispettato anche quanto vigente in materia di regolamenti sulla pubblicità, di cui al Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 130 del 21.12.94 e successivamente integrato con delibera C.C. n. 15 del 22.04.98.

3. L'Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, a proprio giudizio insindacabile, rimuovere o far rimuovere dall'esercente titolare le fioriere o quanto altro insistente su suolo pubblico concesso, per necessità, decoro dei luoghi o pubblica sicurezza o per persistente incuria.

4. L'occupazione del suolo pubblico è consentita mediante il posizionamento di dehors. Per dehors s'intende l'insieme degli elementi (ombrellone o altra copertura in telo, sedie, tavoli, pannelli frangivento, pedana, impianti fissi e mobili e altre attrezzature), mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato all'uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio.

5. La composizione e l'installazione dei dehors è disciplinata dall'art. 132 bis del RUEC che, di seguito, viene interamente trascritto:

Art.132-bis. Arredi mobili annessi a pubblici esercizi (dehors)

132 bis.01. Sono definiti "arredi mobili annessi a pubblici esercizi" (dehors) i manufatti indicati dallo specifico "Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili annessi a pubblici esercizi"; questi manufatti rivestono carattere di "pubblico interesse" in quanto collegati allo sviluppo economico della

“città turistica” essendo destinati ad una migliore fruibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico della città.

132 bis.02. La realizzazione di questi arredi mobili, ferme restando tutte le normative di settore da applicare e le autorizzazioni amministrative ed i pareri da conseguire (autorizzazione paesaggistica, annonaria, igienico/sanitaria, parere strade e viabilità, statica, ecc.), non è soggetta a titolo edilizio, in quanto trattasi di “arredi” non configuranti volume edilizio in ragione della loro caratteristica di non determinare permanenti e/o irreversibili modificazioni dello stato dei luoghi, nonché della loro facile e rapida amovibilità su richiesta del Comune;

132 bis.03. I dehors devono rispettare i seguenti criteri e parametri:

- le dimensioni planimetriche sono fissate dal Regolamento di cui al primo comma;
- può essere realizzata una pedana, come illustrata dal Regolamento di cui al primo comma, anche al fine di pareggiare eventuali dislivelli del terreno; nel caso di dehors posti a cm. 5 dal filo del fabbricato, la pedana dovrà comunque essere aderente al predetto filo per evidenti motivi di sicurezza;
- la tipologia delle strutture verticali di fissaggio delle chiusure perimetrali e/o di sostegno della copertura diversa dall'ombrellone può essere in profilati in lega, metallo o legno, fissati alla eventuale pedana o a fioriere o poggiati stabilmente al suolo su piastre o equivalenti, di altezza massima m. 2,50 misurata dal calpestio interno del dehors;
- la copertura deve essere realizzata esclusivamente con ombrelloni o con altra copertura non fissata al muro del fabbricato ove è sito l'esercizio costituita da telo impermeabilizzato ignifugo retto da struttura autoportante in profilati in lega o metallo; gli ombrelloni o altra copertura sono fissati alla eventuale pedana del dehors o a fioriere, poggiati stabilmente al suolo su piastre o equivalenti, o semplicemente zavorrati
- le chiusure perimetrali (pannelli perimetrali frangivento) dovranno essere realizzate in cristallo temperato infrangibile o policarbonato trasparente e avranno altezza massima di m. 2,20 misurata dal pavimento del dehors comprensiva della eventuale struttura base di sostegno;
- tra le chiusure perimetrali e il punto più basso della copertura devono intercorrere almeno cm. 30 (trenta centimetri), in modo da realizzare una soluzione di continuità verticale costituita da uno spazio aperto, ferma restando l'altezza massima delle chiusure perimetrali come prima indicata;
- i dehors devono essere distaccati dal filo delle pareti del fabbricato almeno m. 1,50 misurati dalla massima sporgenza del filo delle pareti oppure potranno essere posti a cm 5 (centimetri 5), misurati sempre dalla massima sporgenza del filo delle pareti del fabbricato in casi specifici e motivati secondo la valutazione del Responsabile del Procedimento; per i dehors da sottoporre al preventivo parere della Soprintendenza ai sensi della Parte Seconda o della Parte Terza del D.lgs. n.42/2004 e smi da parte della predetta Soprintendenza potranno dettarsi distanze specifiche;
- nel caso in cui le chiusure perimetrali siano più alte di m. 1,60 (misurate dal piano di calpestio dei dehors), uno dei lati perimetrali di maggiore lunghezza dei dehors deve essere completamente aperto o deve contenere un varco d'accesso di larghezza minima pari a 1/3 della lunghezza dello stesso;
- per i dehors posti a cm. 5 dal filo delle pareti del fabbricato, la realizzazione della chiusura del lato del dehors prospiciente il fabbricato è facoltativa;
- gli impianti consentiti nei dehors sono: illuminazione, autonomo dispositivo di riscaldamento, climatizzazione, messa a terra, realizzati in maniera autonoma dagli impianti del pubblico esercizio, ma collegati alle centraline degli stessi;

132 bis.04.I dehors sono realizzabili solo su suolo pubblico o su suolo privato di uso pubblico, fermo restando ogni altra restrizione di norma o regolamento di settore.

132 bis.05.Eventuali dehors autorizzati in maniera diversa da quanto previsto dal presente articolo dovranno conformarsi ad esso entro la data del 30/06/2014, salvo quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 42 /2004, in quanto applicabile.

6. Gli elementi costitutivi dei dehors dovranno inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

- OMBRELLONI

Gli ombrelloni dovranno essere di colore chiaro.

- ALTRA COPERTURA

Nell'ambito della superficie autorizzata, in alternativa all'ombrellone, è consentita l'installazione di copertura costituita da telo impermeabilizzato e ignifugo di colore chiaro retta da struttura portante in profilati leggeri in lega, metallo o legno.

- PEDANE

La pedana poggiata al suolo, realizzata in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, dovrà avere un'estensione non superiore allo spazio assentito in concessione. La pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali, del tipo a "pavimento galleggiante" tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili; ogni soluzione adottata dovrà comunque ben delimitare i limiti della concessione;

- TAVOLI E SEDIE

I tavoli e le sedie da utilizzarsi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte degli esercenti di P.E., potranno avere qualsiasi forma (circolare,quadra, ecc.), nonché caratteristiche tipologiche che garantiscano stabilità e sicurezza. Non dovranno avere alcun sistema d'incastro o fissaggio al suolo o tale da creare presupposti per il danneggiamento delle pavimentazioni o superfici di calpestio esistenti.

I materiali e le colorazioni impiegate dovranno garantire il minimo impatto ambientale e decoro dei luoghi; la scelta dovrà tener conto del contesto edilizio-ambientale di inserimento e particolare cura dovrà essere posta per le installazioni degli elementi considerati, nelle aree del centro Storico e nelle zone a traffico limitato.

Non saranno ammesse in alcuna zona o area urbana, installazioni di tavolini e sedie privi di qualsiasi dignità estetica e cromatica. Tutti gli arredi di cui sopra dovranno essere conformi alle vigenti normative sulla sicurezza.

- FIORIERE

Nelle aree di occupazione assegnate, possono essere collocati elementi "fioriera" a coronamento e delimitazione delle aree stesse. Esse dovranno comunque ricadere nel perimetro dell'area assegnata e potranno essere utilizzate anche come punti di ancoraggio delle strutture ombreggianti. In ogni caso non dovranno creare ostacoli al libero transito dei pedoni, né agli accessi degli edifici o locali terra e non potranno essere collocate, in nessun

caso, su sede di carreggiata stradale destinata alla viabilità veicolare.

In generale, sono ammesse fioriere di qualsiasi forma, in materiali naturali (terracotta, cotto, pietra o ferro battuto), contenute in apposite strutture in metallo e collocate ad un'altezza da terra che le renda visibili (min. cm. 60 - Max cm. 100 incluso le piantumazioni o fioriture).

E' vietato l'uso improprio di qualsiasi altro manufatto concepito per scopi ed utilizzazioni diverse, quali contenitori in cemento in genere, pozzetti fognari, etc.

E' consentito piantumare solo essenze arboree a siepe, con fioritura e prive di fogliame acuminato.

- PANNELLI FRANGIVENTO

La zona in concessione, per un'altezza massima pari a 220 cm. dal calpestio, può essere schermata con pannelli frangivento in cristallo temperato infrangibile 4 + 4 o policarbonato trasparente, collocate in armonia con la struttura e il contesto urbano.

7. I pubblici esercizi ubicati in strade secondarie possono posizionare sul suolo pubblico, previa autorizzazione all'occupazione dello stesso e pagamento della relativa tassa, totem pubblicitari, anche luminosi, di tipo amovibile. I materiali utilizzati e la tipologia da collocare sul suolo pubblico, devono essere in armonia con il contesto urbano circostante. Tali strutture devono rispettare anche la vigente normativa in materia di pubblicità, di cui al Regolamento approvato con delibera di c.c. n. 130 del 21.12.94 e successivamente integrato con delibera c.c. n. 15 del 22.04.98.

TITOLO V - CASI PARTICOLARI

Art. 18 – OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, può essere concessa l'occupazione suolo pubblico per collocarvi, a propria cura e spese e sotto la direzione tecnica del competente ufficio comunale (settore Trasporti e Viabilità), elementi d'arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, paletti, transenne, ecc.), aventi funzione di dissuasori della sosta a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

1 bis. Ai chioschi/punti di ristoro di cui all'art. 127 del RUEC possono essere rilasciati dehors sempre che siano posti all'interno o in adiacenza di aree pubbliche recintate destinate al tempo libero, aree verdi o giardini nei quali siano presenti servizi igienici aperti al pubblico.

In tutti gli altri casi, agli esercenti dei chioschi di cui al comma precedente, potrà essere concessa, acquisito il parere vincolante e sotto la direzione tecnica del dirigente del Servizio Manutenzione Infrastrutture, l'autorizzazione a installare e mantenere a propria cura e spese panchine e sedute pubbliche in prossimità dell'esercizio, in coerenza con il disegno urbano.

2. La scelta della tipologia e il sito di posizionamento degli elementi è demandata al dirigente del settore Manutenzione Infrastrutture.

3. La domanda per le occupazioni di cui al comma 1, debitamente motivata e sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere indirizzata al Dirigente del settore Manutenzione Infrastrutture. Alla domanda andrà allegata una documentazione fotografica ed una planimetria con indicazione dello stato post operam.

4. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate In conformità al presente articolo sono gratuite.

5. In caso d'incuria da parte dei concessionari, le strutture saranno rimosse a spese e in danno dei concessionari stessi.

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. La Polizia Municipale vigilerà sull'esistenza e sul pieno rispetto dei Provvedimenti concessori. Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo di specifico verbale all'interessato, applicando quindi quanto previsto in materia di sanzioni dal Codice della Strada; per quanto riguarda le infrazioni di natura tributaria gli stessi le segnaleranno al settore Tributi che provvederà a comminare le sanzioni come per legge.

2. In caso di necessaria rimozione degli arredi sarà prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria che verrà comunicata tramite ordinanza dirigenziale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti in materia ed ai disposti del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.

Punto 7. E' uguale, naturalmente. Quindi favorevoli? Sul punto 7, prego.

Consigliere Cammarota

Naturalmente il voto è favorevole. Questo è un problema che ha interessato la città di Salerno tra uffici del Comune ed uffici della Procura. L'unica preoccupazione è che bisogna capire bene la relazione che passa tra la norma secondaria che noi andiamo a votare con piacere in questo momento, rappresentando; ho trovato scritto da qualche parte, Assessore De Maio, l'interesse della città turistica giusta ad avere questo tipo di deroga, e quella che invece è la cogenza della norma primaria, perché la Magistratura interpreta innanzitutto la prima e non la seconda. Ed era l'auspicio che io facevo qui in Consiglio Comunale di creare una sorta di interlocuzione con gli uffici della Procura per avere una prassi interpretativa uniforme, omogenea, di una vicenda, chi fa l'Avvocato sa cosa voglio dire, che diventa complessa, perché negli uffici comunali succedeva questo, davano le autorizzazioni, poi la Procura sequestrava. Perché se quei frangivento con la copertina erano mutamento di destinazione d'uso o cubatura, per cui era necessaria la concessione edilizia ex articolo 44, oppure invece erano semplicemente degli strumenti di copertura e di protezione del vento, questo forse andava sviluppato attraverso una interlocuzione possibile che non ha uno strumento giuridico, non si può fare una conferenza di servizi con la Procura della Repubblica. Però forse un minimo di incontro ufficiale, di scambio, di comunicazioni, poteva essere fatto per evitare che domani si ripresenti ciò che ieri ha determinato i guasti che oggi cerchiamo di andare a sanare. Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie. Possiamo procedere, se non ci sono altri interventi. Adinolfi, prego.

Consigliere Adinolfi

Noi comunichiamo su questo punto l'astensione perché riteniamo che questa è una scelta che ha fatto l'amministrazione che si è rapportata sicuramente con gli operatori commerciali che sono i diretti interessati. Non avendo partecipato auspichiamo che questa scelta sia stata condivisa con le parti interessate, per questo ci asteniamo.

Presidente del Consiglio

Grazie. Mettiamo a votazione il punto 7. I favorevoli? I contrari? Gli astenuti? Due. Per la immediata esecutività stessa votazione.

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to avv. Antonio D'ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Ornella MENNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **12.06.2013** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **27.06.2013**.

li **12.06.2013**

f.to p. **IL SEGRETARIO GENERALE**
Il Funzionario delegato
- *Giuseppe CANDITO* -
